REGOLAMENTAZIONE CONCERNENTE I TIROCINANTI DEI DEPUTATI

DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

DEL 10 DICEMBRE 2018[1]

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

– visto l'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1) I tirocini presso i deputati al Parlamento europeo contribuiscono all'educazione europea e alla formazione professionale e promuovono una migliore comprensione delle modalità di funzionamento dell'Istituzione.

(2) Il valore del tirocinio, in particolare il suo contributo a un'agevole transizione verso il mondo del lavoro, dipende dalla sua qualità in termini di contenuti di apprendimento e condizioni di lavoro.

(3) È opportuno adottare norme e orientamenti comuni relativamente ai tirocinanti dei deputati per migliorare la qualità dei tirocini, in particolare per quanto riguarda i contenuti di apprendimento e di formazione, le condizioni di lavoro, compresa una remunerazione dignitosa e la fissazione di una durata limitata, al fine di creare garanzie di qualità per i tirocinanti.

(4) Le misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo[3] (in appresso, "le misure di attuazione") prevedono che le spese sostenute a titolo di convenzioni di tirocinio concluse conformemente alle condizioni stabilite dall'Ufficio di presidenza possano anch'esse essere rimborsate dall'indennità parlamentare del deputato.

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1
Tipi di tirocinio

1. Per contribuire all'educazione europea e alla formazione professionale dei cittadini dell'Unione, nonché per promuovere la conoscenza del funzionamento di un'istituzione europea, i deputati possono offrire:

[1] Quale modificata dalle decisioni dell'Ufficio di presidenza del 13 gennaio 2020, del 18 gennaio 2021, del 26 gennaio 2022, del 4 luglio 2022, del 13 febbraio 2023 e del 10 luglio 2023.
[2] Il rimando al regolamento fa riferimento alla versione in vigore al gennaio 2017.
[3] Decisione dell'Ufficio di presidenza del 19 maggio e 9 luglio 2008, modificata da ultimo dalla decisione dell'Ufficio di presidenza dell'11 giugno 2018 e del 2 luglio 2018.

a) tirocini nei locali del Parlamento europeo a Bruxelles sulla base di una convenzione con il Parlamento. Il tirocinio potrà anche svolgersi a Strasburgo per i deputati che utilizzano i loro uffici su base permanente.

b) visite di studio a Bruxelles o a Strasburgo;

c) tirocini nel proprio Stato membro di elezione.

2. I deputati selezionano liberamente i propri tirocinanti e i partecipanti alle visite di studio, a condizione che questi soddisfino le condizioni generali e specifiche di ammissione stabilite nella presente decisione.

Parte 1: Disposizioni generali applicabili a tutti i tipi di tirocinio

Articolo 2
Regole generali

1. I deputati possono avere contemporaneamente fino a tre tirocinanti alla volta.

2. Se la sede di servizio di tutti e tre i tirocinanti è nello stesso luogo di lavoro del Parlamento, dati i vincoli di sicurezza imposti relativamente all'utilizzo degli edifici del Parlamento, tale numero è subordinato alla conferma, da parte del servizio debitamente autorizzato dal segretario generale del gruppo politico del deputato in questione, che il deputato dispone di spazi d'ufficio sufficienti per rispettare tali norme di sicurezza.

3. I raggruppamenti di deputati ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, delle misure di attuazione possono offrire tirocini.

4. Le funzioni svolte da un tirocinante non possono, in alcun caso, essere di natura tale da sostituire l'impiego di un assistente parlamentare, che sia locale o accreditato, e l'indennità concessa a un tirocinante non deve essere tale da costituire nella realtà una forma di retribuzione dissimulata.

Articolo 3
Condizioni generali di ammissione

1. I tirocinanti devono:

a) possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese in fase di adesione o candidato all'adesione. I deputati possono tuttavia offrire tirocini ai cittadini di paesi terzi, purché garantiscano che i tirocinanti rispettino gli obblighi in materia di visto prima del loro ingresso nel paese cui sono stati assegnati. Il visto deve essere valido per l'intera durata del tirocinio e deve consentire al tirocinante di spostarsi liberamente all'interno del paese di assegnazione, così come in Belgio e in Francia.

b) avere almeno 18 anni alla data di inizio, per i tirocini sulla base di una convenzione con il Parlamento europeo.

I Questori possono, su richiesta debitamente motivata, concedere una deroga a tale limite di età.

I tirocini nello Stato membro di elezione possono essere offerti a studenti che abbiano almeno 14 anni, a condizione che il tirocinio si inserisca nel quadro di un'esperienza lavorativa da completare nell'ambito del loro corso di studi;

c) avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea;

d) non essere parte, durante il tirocinio, di un contratto di lavoro o di un altro rapporto di lavoro contrattuale. I tirocini possono essere effettuati nell'ambito di un contratto di lavoro unicamente se rientrano nel quadro di un corso di formazione professionale o di attività di ricerca accademica;

e) non avere precedentemente effettuato un tirocinio presso un deputato, escluse le visite di studio;

f) non avere precedentemente prestato servizio come assistente parlamentare, locale o accreditato, presso un deputato.

2. Il tirocinio non deve dar luogo a una situazione di conflitto di interessi ai sensi degli articoli 43 e 62 delle misure di attuazione.

3. I deputati promuovono le pari opportunità e garantiscono per quanto possibile l'equilibrio di genere.

Articolo 4
Spese

Le spese relative ai tirocini offerti a norma della presente decisione, compresi le indennità mensili, le indennità di viaggio e le spese di missione e il costo della copertura assicurativa, possono essere imputate all'indennità di assistenza parlamentare del deputato interessato di cui all'articolo 33, paragrafo 4, delle misure di attuazione, entro i limiti di tale indennità.

Parte 2: Tirocini sulla base di una convenzione con il Parlamento europeo

Articolo 5
Condizioni specifiche di ammissione

I deputati possono offrire un tirocinio a candidati che, prima della data di inizio del tirocinio:

– abbiano ottenuto un diploma di fine studi secondari corrispondente al livello di accesso all'università o

– che abbiano compiuto studi superiori o tecnici di pari livello o

– che abbiano ottenuto un diploma universitario.

Articolo 6
Durata del tirocinio

1. La durata dei tirocini va da sei settimane a cinque mesi consecutivi.

2. I tirocini possono essere prorogati una volta dal servizio competente del Parlamento per un periodo massimo di quattro mesi consecutivi, in risposta alla presentazione di una richiesta motivata da parte del deputato almeno due settimane prima della fine del tirocinio iniziale. Il periodo di proroga di un tirocinio può essere effettuato con un deputato diverso dal deputato con cui è stato effettuato il periodo iniziale. Non vi possono essere interruzioni o sospensioni tra la data menzionata nel contratto di tirocinio e la proroga. La durata totale del tirocinio non può in alcun caso superare i nove mesi.

3. Il tirocinio non può essere rinnovato.

Articolo 7
Documenti da presentare

1. I candidati devono presentare al servizio competente del Parlamento tutti i documenti sotto elencati:

a) un modulo di domanda firmato dal deputato medesimo e contenente tutti i dati necessari per stipulare la convenzione di tirocinio;

b) una dichiarazione firmata dal tirocinante relativa all'obbligo di segreto professionale e di discrezione;

c) copia di un documento di identità valido del tirocinante;

d) un *curriculum vitae*;

e) un documento giustificativo dei titoli accademici;

f) un documento emesso da un istituto finanziario indicante chiaramente il nome della banca e del titolare del conto e i codici IBAN e BIC/SWIFT, ai fini del versamento dell'indennità mensile. Il conto bancario dovrebbe essere un conto aperto in uno Stato membro dell'Unione europea e il tirocinante dovrebbe esserne titolare.

g) una copia di un visto valido per l'intera durata del tirocinio nel caso dei cittadini di altri paesi, se del caso.

2. Tutti i summenzionati documenti sono presentati al servizio competente del Parlamento almeno un mese prima della data richiesta di inizio del tirocinio. In caso di mancato rispetto di detto termine, la data d'inizio è posticipata. Il servizio competente verifica il rispetto delle condizioni generali di ammissione di cui all'articolo 3 nonché delle condizioni specifiche di ammissione di cui all’articolo 5.

Articolo 8
Tirocinanti con disabilità: richiesta di accomodamenti ragionevoli

1. I deputati possono offrire un tirocinio a Bruxelles a tirocinanti con disabilità.

2. In conformità dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 4, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, per "accomodamenti ragionevoli" in rapporto con le funzioni essenziali di un impiego si intende l'adozione di misure adeguate, in base alle necessità, per consentire alla persona disabile di accedere, partecipare o avanzare nell'impiego, ovvero di seguire attività di formazione, salvo che ciò comporti un onere sproporzionato per l'istituzione.

3. Le norme interne del 1° aprile 2015 recanti applicazione dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 4, dello Statuto dei funzionari e gli orientamenti adottati in conformità dell'articolo 9 di tali norme interne si applicano ai tirocini.

4. Tuttavia, i tirocinanti dei deputati che hanno dichiarato nella propria domanda la necessità di accomodamenti ragionevoli non sono tenuti a sottoporsi al controllo medico previsto all'articolo 2, paragrafo 1, delle norme interne del 1° aprile 2015 e ai punti 8.1 e 10.1 degli orientamenti, ma sono invece invitati a un colloquio con uno dei medici del Parlamento.

Articolo 9
Convenzione di tirocinio

1. All'inizio del tirocinio, l'autorità competente ai sensi delle norme interne relative ai tirocini presso il Segretariato del Parlamento e il tirocinante firmano una convenzione di tirocinio. Tale convenzione è l'unica applicabile.

2. La convenzione precisa il nome del deputato cui il tirocinante è assegnato.

3. L'ammissione a un tirocinio non conferisce in alcun caso al beneficiario la qualifica di funzionario o di agente dell'Unione europea e non dà in alcun modo diritto a una successiva assunzione.

Articolo 10
Indennità mensile

1. I tirocinanti ai sensi dell'articolo 5 ricevono un'indennità mensile.

2. L'importo dell'indennità mensile è deciso liberamente dal deputato ed è compreso tra 912 EUR e 1 495 EUR per contratti a tempo pieno. Tali importi possono essere adeguati annualmente dall'Ufficio di presidenza e sono pubblicati sul sito internet del Parlamento europeo.

3. In caso di contratti a tempo parziale, l'importo dell'indennità mensile viene adeguato di conseguenza su base proporzionale.

4. L'importo dell'indennità mensile resta lo stesso durante tutto il tirocinio. Ove il tirocinio venga prorogato ai sensi dell'articolo 6, l'importo dell'indennità mensile può essere aumentato una volta per la durata del periodo di proroga.

5. Nel caso in cui il tirocinante riceva già un'indennità o una borsa proveniente da un'altra fonte, un importo pari a tale reddito esterno è detratto dall'importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

6. Il tirocinante è il solo responsabile del rispetto dei suoi obblighi fiscali. L'indennità non è soggetta all'imposta comunitaria.

7. Se il tirocinio comincia o finisce durante il corso di un mese, l'indennità mensile è pagata su base proporzionale.

Articolo 11
Ruolo del deputato nel tirocinio

1. Il deputato funge da collegamento tra il tirocinante e il servizio competente su tutte le questioni amministrative.

2. Il deputato informa senza indugio il servizio competente in merito a qualsiasi avvenimento significativo verificatosi durante il tirocinio (segnatamente assenze, malattie, infortuni) che egli stesso abbia constatato o di cui sia stato informato dal tirocinante.

3. Per l'intero periodo di tirocinio i tirocinanti sono posti sotto la responsabilità del deputato al quale sono assegnati.

Articolo 12
Obblighi generali dei tirocinanti

1. Il tirocinante è tenuto a rispettare la presente decisione dell'Ufficio di presidenza che disciplina i tirocini presso i deputati.

2. I tirocinanti sono tenuti a conformarsi alle istruzioni impartite dal deputato al quale sono assegnati.

3. Dando il proprio consenso a svolgere un tirocinio nella sede del Parlamento europeo, il tirocinante si impegna a rispettare le norme interne del Parlamento, in particolare quelle in materia di sicurezza.

4. Per tutta la durata del tirocinio, i tirocinanti sono tenuti a esercitare la massima discrezione riguardo al lavoro quotidiano presso il Parlamento europeo. Non possono divulgare ad alcuna persona diversa da un deputato o da un membro del personale del Parlamento europeo alcun documento o informazione di cui siano venuti a conoscenza e che non sia stato reso di pubblico dominio, salvo accordo preliminare dell'istituzione.

5. Per quanto riguarda i contatti con la stampa, i tirocinanti devono rispettare le stesse regole vigenti per tutti i membri del personale statutario del Parlamento europeo e sono tenuti a seguire le istruzioni fornite.

6. Detti obblighi permangono anche dopo la fine del tirocinio.

7. I tirocinanti dovrebbero osservare la normativa del paese in cui si svolge il tirocinio, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ai registri comunali o gli obblighi di visto, se del caso.

Articolo 13
Assicurazione infortunio e malattia

1. I tirocinanti sono coperti per l'intera durata del tirocinio contro i rischi di malattia e di infortunio. Il Parlamento europeo fornisce un'assicurazione malattia e un'assicurazione infortunio che offrono loro una copertura complementare rispetto all'eventuale copertura di cui dispongano nell'ambito del sistema nazionale o di altro regime assicurativo.

2. Su richiesta di un tirocinante, il Parlamento europeo può inoltre assicurare il coniuge o il partner registrato e i figli. In tal caso, i premi assicurativi sono a carico del tirocinante stesso.

3. In caso di malattia o infortunio, il tirocinante deve rivolgersi direttamente alla compagnia di assicurazione. Il Parlamento europeo non può fungere da mediatore tra il tirocinante e la compagnia di assicurazione.

Articolo 14
Orario di lavoro

1. I tirocinanti sono impiegati a tempo pieno o a tempo parziale (50 %).

2. L'orario di lavoro è l'orario applicabile al personale del Parlamento europeo. Le ore di lavoro straordinario non comportano alcun diritto a una compensazione o a una retribuzione nell'indennità.

Articolo 15
Fine anticipata del tirocinio

Le norme interne relative ai tirocini presso il Segretariato del Parlamento europeo concernenti la fine anticipata si applicano ai tirocini sulla base di una convenzione con il Parlamento europeo concessi a norma della parte 2 della presente decisione, fermo restando che il deputato agisca in qualità di tutore del tirocinio.

Articolo 16
Fine del tirocinio

1. Il tirocinio si conclude alla fine del periodo per il quale era stato concesso.

2. Il tirocinio si conclude alla fine del mese in cui termina il mandato del deputato, a seguito del decesso o delle dimissioni di quest'ultimo o per qualsiasi altro motivo.

3. Se il tirocinante ha adempiuto a tutti i suoi obblighi, il servizio competente del Parlamento consegna un certificato di tirocinio, avvalendosi dell'apposito modulo, in cui specifica la durata del tirocinio e il deputato presso il quale il tirocinante ha effettuato il tirocinio. Se lo desiderano, i deputati possono anche rilasciare un certificato aggiuntivo in cui sono specificati i compiti svolti durante il tirocinio.

Articolo 17
Indennità di viaggio

Su richiesta del deputato, le norme interne relative ai tirocini presso il Segretariato del Parlamento europeo sulle indennità di viaggio si applicano ai tirocini sulla base di una convenzione con il Parlamento europeo concessi a norma della parte 2 della presente decisione.

Articolo 18
Missioni

1. Durante il tirocinio, su richiesta del deputato al servizio competente del Parlamento, i tirocinanti possono essere inviati in missione in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento.

2. Per tali missioni, i tirocinanti hanno diritto allo stesso rimborso delle spese degli assistenti accreditati a norma delle misure di applicazione del titolo II del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo 19
Indennità familiare

Le norme interne relative ai tirocini presso il Segretariato del Parlamento europeo sulle indennità familiari si applicano ai tirocini sulla base di una convenzione con il Parlamento europeo concessi a norma della parte 2 della presente decisione.

Articolo 20
Congedi e assenze

Le norme interne relative ai tirocini presso il Segretariato del Parlamento europeo concernenti i congedi e le assenze si applicano ai tirocini sulla base di una convenzione con il Parlamento europeo concessi a norma della parte 2 della presente decisione, fermo restando che il deputato agisca in qualità di tutore del tirocinio.

Articolo 21
Tirocinanti ACP al Parlamento europeo

Le norme sui tirocini sulla base di un accordo con il Parlamento europeo nella presente decisione si applicano ai tirocini che rientrano nell'iniziativa "Tirocinanti ACP al Parlamento europeo".

Parte 3: Visite di studio

Articolo 22
Disposizioni generali

1. I deputati possono offrire la possibilità di svolgere studi approfonditi su argomenti riguardanti l'Unione europea trascorrendo un periodo di tempo presso il loro ufficio al Parlamento a Bruxelles o a Strasburgo.

2. La durata massima delle visite di studio è di sei settimane. Due sole visite di studio possono essere concesse alla stessa persona in una legislatura. Tra due visite concesse alla stessa persona intercorre un periodo di almeno dodici mesi consecutivi.

3. I deputati che intendono accettare visite di studio dovrebbero informare il servizio competente del Parlamento almeno un mese prima della data prevista per la visita.

4. I deputati forniscono al servizio competente del Parlamento, almeno un mese prima della data prevista per la visita, i documenti seguenti:

– una dichiarazione del richiedente nella quale sono indicati il deputato presso il quale intende effettuare un'esperienza di lavoro, l'obiettivo della visita e il periodo desiderato;

– un *curriculum vitae*;

– copia del passaporto o del documento d'identità nazionale del richiedente;

– nel caso dei cittadini di paesi terzi, ove necessario, copia di un visto valido per l'intera durata del tirocinio.

I partecipanti alle visite di studio non ricevono indennità di nessun tipo. Su richiesta del deputato interessato, ai partecipanti alle visite di studio può essere concessa una compensazione proporzionale alla durata della visita, sotto forma di pagamento una tantum. L'importo totale della compensazione per il periodo massimo non può superare l'indennità massima concessa a norma dell'articolo 10, paragrafo 2. In tal caso, il partecipante fornisce il documento emesso da un istituto finanziario indicante chiaramente il nome della banca e del titolare del conto e i codici IBAN e BIC/SWIFT, ai fini del versamento. Il conto bancario dovrebbe essere un conto aperto in uno Stato membro dell'Unione europea e il partecipante dovrebbe esserne titolare.

6. Se decidono di offrire ai partecipanti a una visita di studio la possibilità di recarsi in un altro luogo di lavoro del Parlamento (Bruxelles o Strasburgo), i deputati rimborsano le spese sostenute.

Parte 4: Tirocini nello Stato membro di elezione

Articolo 23
Regole generali

Fatti salvi i limiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i deputati possono offrire tirocini nei loro Stati membri di elezione. Il diritto applicabile a questi tirocini è quello nazionale dello Stato membro in questione.

Articolo 24
Condizioni di ammissibilità

1. I tirocini nello Stato membro di elezione possono essere imputati a carico dell'indennità di assistenza parlamentare solo se sono soddisfatte le condizioni di seguito indicate.

2. Oltre alle condizioni generali di ammissione di cui all'articolo 3, il tirocinante deve soddisfare le condizioni di ammissione ai tirocini specifiche previste dal diritto applicabile nello Stato membro in cui si svolge il tirocinio.

3. In deroga al paragrafo 2, si dispensa dall'applicazione di condizioni generali di ammissione non conformi al diritto applicabile dello Stato membro in cui si deve svolgere il tirocinio.

4. I deputati trasmettono al servizio competente del Parlamento tutti i documenti sotto elencati, in modo da consentire la verifica del rispetto delle condizioni generali di ammissione di cui all'articolo 3 e delle condizioni di ammissione specifiche previste dal diritto nazionale applicabile.

Ciascun deputato deve fornire, in particolare:

a) una richiesta di presa a carico firmata dal deputato, contenente tutte le informazioni richieste per la convalida della domanda, compresi una copia della convenzione di tirocinio debitamente firmata e il nome del terzo erogatore che sarà incaricato di gestire la convenzione;

b) una dichiarazione firmata del tirocinante relativa all'obbligo di segreto professionale e di discrezione;

c) copia di un documento di identità valido del tirocinante;

d) un *curriculum vitae*;

e) prova che il tirocinante dispone di una copertura assicurativa contro i rischi d'infortunio e di malattia del servizio sanitario nazionale o in virtù di un'assicurazione privata;

f) i documenti giustificativi riguardanti le condizioni di ammissione specifiche previste dal diritto nazionale applicabile;

g) nel caso di cittadini di paesi terzi, ove necessario, copia di un visto valido per l'intera durata del tirocinio.

5. Tutti i documenti di cui sopra sono trasmessi al servizio competente del Parlamento almeno un mese prima della data di inizio della convenzione di tirocinio richiesta dal deputato. In caso di mancato rispetto di detto termine, la data d'inizio è rinviata.

Articolo 25
Convenzione di tirocinio

1. Tutti i tirocinanti devono firmare una convenzione di tirocinio con il deputato presso il quale effettuano il tirocinio.

2. Durante l'intero periodo di tirocinio, i tirocinanti sono posti sotto la responsabilità del deputato. La convenzione specifica inoltre il nome dell'assistente locale responsabile del tirocinante quando il deputato non si trova nello Stato membro di elezione.

3. Le convenzioni di tirocinio devono essere gestite dal terzo erogatore del deputato di cui all'articolo 35 delle misure di attuazione, il quale garantisce il rispetto delle norme del diritto nazionale ed unionale, in particolare in materia di sicurezza sociale e di obblighi fiscali.

4. La convenzione di tirocinio specifica il luogo di lavoro del tirocinante.

5. La convenzione di tirocinio deve essere conforme al diritto nazionale applicabile per quanto riguarda i congedi, i congedi speciali, le assenze per malattia e le assenze ingiustificate.

6. La convenzione di tirocinio comprende una clausola che dichiara espressamente che il Parlamento europeo non può essere considerato parte della convenzione né responsabile di azioni o omissioni imputabili a una delle parti contraenti che possano dare adito ad un'azione per inadempimento della convenzione o ad altra eventuale azione legale o rivendicazione di diversa natura.

7. Nel caso in cui il deputato concluda il proprio mandato, a causa di decesso, dimissioni o per qualsiasi altro motivo, la convenzione di tirocinio cessa in conformità del diritto nazionale applicabile. In assenza di specifiche disposizioni nazionali, il tirocinio cessa alla fine del mese in cui termina il mandato del deputato.

Articolo 26
Indennità mensile

1. Fatto salvo il diritto nazionale applicabile, l'indennità mensile non supera l'importo massimo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della presente decisione.

2. L'indennità e tutti gli altri costi connessi a titolo dell'indennità di assistenza parlamentare sono versati dal terzo erogatore.

Articolo 27
Durata del tirocinio

1. Salvo disposizione contraria del diritto nazionale applicabile, i tirocini sono aggiudicati per un periodo da uno a cinque mesi consecutivi e possono essere prorogati una volta per un periodo di massimo quattro mesi.

2. Il tirocinio non può essere rinnovato.

Articolo 28
Orario di lavoro

L'orario di lavoro settimanale è quello previsto per il lavoro a tempo pieno dal diritto nazionale applicabile, dal lunedì al venerdì.

Articolo 29
Spese di missione e di viaggio

1. Il tirocinante può ottenere un risarcimento supplementare a copertura delle spese di viaggio in occasione dell'assunzione delle sue funzioni e del ritorno nel luogo di residenza abituale alla fine del tirocinio.

2. In connessione alle funzioni parlamentari e su richiesta del deputato, il tirocinante può essere inviato in missione in uno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento o in un luogo nello Stato membro di elezione per un periodo massimo di due giorni per ogni mese intero di tirocinio. Le missioni a Strasburgo sono concesse per la durata della sessione parlamentare (3,5 giorni). La durata massima delle missioni individuali è limitata a 5 giorni lavorativi consecutivi per l'intero tirocinio.

3. Alle condizioni fissate dal diritto nazionale applicabile, il tirocinante ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, incluse le spese di vitto e alloggio sostenute nel corso di una missione effettuata su richiesta del deputato:

a) il rimborso delle spese di viaggio sarà erogato dietro esibizione dei documenti giustificativi originali, in particolare dei biglietti aerei o ferroviari, comprese le carte d'imbarco. In caso di spostamenti in autovettura, il rimborso sarà equivalente al costo del biglietto ferroviario di 2a classe per il medesimo tragitto, in funzione di una tabella chilometrica forfettaria applicata in virtù della regolamentazione o della prassi nazionale accettata dalle autorità fiscali. Il compimento di tale viaggio dovrà essere comprovato da adeguata documentazione, comprese le ricevute di pagamento del carburante e/o dell'alloggio nel luogo della missione;

b) il tirocinante ha diritto al rimborso delle spese effettive ragionevolmente sostenute o a un forfait giornaliero in funzione di una tabella applicata in virtù della regolamentazione o della prassi nazionale accettata dalle autorità fiscali, a copertura delle spese di vitto e alloggio e delle spese varie, che sarà rimborsato dopo la missione dietro esibizione dei documenti indicati al comma precedente.

4. Il rimborso è limitato al minimo previsto dal diritto nazionale applicabile.

5. Per gli spostamenti nel corso della missione, il tirocinante sceglierà il mezzo di trasporto e l'alloggio più economici ed efficienti. I viaggi in treno o in aereo si effettuano in classe economica per gli spostamenti in Europa. Il tirocinante dovrà utilizzare sistemazioni alberghiere economiche e adeguate, tenendo conto della loro disponibilità e accessibilità in funzione delle circostanze del momento. L'alloggio deve essere in una camera di tipo standard. I taxi sono utilizzati in via eccezionale e solo per brevi distanze se non sono disponibili trasporti pubblici. Deve essere fornita una ricevuta indicante il prezzo effettivo e i punti di partenza e di arrivo.

6. Tutti i documenti giustificativi devono essere consegnati al terzo erogatore che gestisce la convenzione di tirocinio.

Parte 5: Disposizioni finali

Articolo 30
Contestazioni

Un tirocinante soggetto a una convenzione con il Parlamento europeo che intenda contestare una decisione presa in applicazione della presente decisione deve presentare una richiesta motivata in tal senso al servizio competente del Parlamento o, qualora la decisione contestata sia stata presa dal servizio competente del Parlamento, al Segretario generale. Il servizio competente o, se del caso, il Segretario generale notifica al tirocinante una risposta motivata entro tre mesi.

Articolo 31
Trattamento dei dati personali

I dati personali generati nell'ambito del tirocinio sono trattati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Qualsiasi dato personale è trattato esclusivamente ai fini e nel quadro della presente decisione. Il tirocinante prende atto che il suo nome sarà pubblicato sul sito web del Parlamento europeo per la durata della convenzione di tirocinio.

Articolo 32
Controllo e valutazione

I servizi competenti del Parlamento sorvegliano l'attuazione della presente decisione e redigono una relazione di valutazione entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Articolo 33
Abrogazione di precedenti disposizioni

La presente decisione abroga la decisione dell'Ufficio di presidenza, del 19 aprile 2010, concernente i tirocinanti dei deputati.

Articolo 34
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2019.